



# CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.39**

### OGGETTO:

**Erogazione di un contributo economico straordinario a favore dell'Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di Santena – finalizzato al rimborso delle spese sostenute dalla Fanfara di Settimo Torinese per la partecipazione alla ricorrenza della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Giust.
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Giust.
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	2

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione di un contributo economico straordinario a favore dell'Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di Santena – finalizzato al rimborso delle spese sostenute dalla Fanfara di Settimo Torinese per la partecipazione alla ricorrenza della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.**

**PREMESSO** che:

- dal 2014, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune di Santena, al fine di consolidare la memoria e il valore dell'Unità d'Italia, ha istituito una cerimonia dedicata all'Unità del Paese, alla Costituzione, all'Inno e alla Bandiera nazionale, da tenersi ogni anno il 17 marzo;
- il 17 marzo 2024, la Città di Santena, alla presenza di rappresentanti del Governo, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni limitrofi ha celebrato la giornata nazionale con diverse iniziative tra cui:
  - sfilata delle autorità dalla p.zza Costituzione al Castello Cavour accompagnata dalla Fanfara dei Bersaglieri M.A. Fausto Balbo di Settimo Torinese e dalla Banda musicale Canonico Serra di Santena;
  - deposizione della corona d'alloro sulla Tomba, Monumento nazionale dal 1911;
  - interventi delle autorità, contributi delle scuole, premiazione delle "Cavouriadi" e canto dell'Inno Nazionale;

**VISTA** la richiesta presentata dall'Associazione Nazionale Bersaglieri di Santena in data 21/03/2024 e volta ad ottenere un contributo finalizzato al rimborso delle spese organizzative e di viaggio sostenute dai volontari della Fanfara di Settimo Torinese per la partecipazione agli eventi sopradescritti;

**CONSIDERATA** l'importanza dell'evento, l'Amministrazione Comunale intende accogliere l'istanza ed intervenire economicamente a sostegno delle spese sostenute dai musicisti della fanfara;

**DATO ATTO** che l'Associazione Bersaglieri di Santena provvederà a rimborsare ai musicisti partecipanti alla manifestazione le spese organizzative, assicurative e di viaggio, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 con la quale sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;
- l'avviso pubblico per la concessione di contributi e altre utilità economiche a favore di associazioni operanti nel Comune di Santena – anno 2024;

**DATO ATTO** che il punto 4 del predetto avviso pubblico prevede quanto segue: “L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere contributi finanziari e altre utilità economiche al di fuori del presente procedimento per iniziative aventi particolare rilevanza per il territorio - es. contributi straordinari”;

**ACCERTATO** che l'Associazione beneficiaria risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult).

In particolare il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali. L'art. 15 del su indicato regolamento, che assegna tali competenze alla Giunta, dispone che l'erogazione di contributi debba avere luogo in ragione della ricaduta sociale dell'attività svolta dalle Associazioni, intesa come: “il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati”. L'attività svolta dall'Associazione è conforme ai fini istituzionali del Comune e nell'interesse della collettività locale anche alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera 15 aprile 201 n. 46/2011/SRCPIE/PAR;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RISCONTRATO** che sussistono le ragioni di pubblico interesse che rendono legittima l'assegnazione del contributo in quanto l'Associazione opera senza fini di lucro per:

- favorire le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenese;
- coinvolgere i ragazzi e i giovani in attività ricreative e di coesione sociale;
- contribuire alla conservazione delle tradizioni locali;

**VERIFICATI** dunque:

- i costi dell'iniziativa e l'ammissibilità dell'intervento economico;
- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

**RICHIAMATA** la seguente normativa:

- articolo 118 della Costituzione;
- articolo 12 Legge 7 agosto 1990, 241 "Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- articolo 1, commi 125-129;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto";



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RISCONTRATO** che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla Corte dei Conti – Lombardia nell’adunanza del 20.7.2006 concernente l’ammissibilità dell’erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta quanto segue: *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art. 118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All’interno dell’orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l’amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l’obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa. Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”*. Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Regionale di Controllo: *“la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l’erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socioeconomico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”;*

**VISTO** altresì l’art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

quanto segue:

1. **DI AUTORIZZARE** l’erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, di un contributo economico straordinario a favore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di Santena - di importo pari ad €. 500,00, assegnando la relativa spesa a carico del codice di bilancio 12.08.1/Cap. 1604.100 denominato *“Trasferimenti/contributi a istituzioni sociali private”* P.U. U.1.04.05.04.001 del Bilancio finanziario 2024/26 gestione competenza ed esigibilità 2024;
2. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

3. **DI DARE ATTO** che le Associazioni dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, hanno l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa;
4. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Responsabile Area Socio Culturale, Sig.ra Bergoglio Ornella;
5. **DI DARE ATTO** che avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
GHIO Roberto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.